



#### REPUBBLICA ITALIANA

#### Tribunale di Milano

#### SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.	Vincenzo Perozziello	Presi dente
Dott.	Angelo Mambriani	Giudice relatore

Dott. Guido Vannicelli Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo Italiano, la seguente

#### SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo 53952/2011 R.G. promossa da:

SABATO VINCENZO GIROLAMO (C.F. SBTVCN67E19E882Z), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio Ponzanelli e Angelo Bonetta ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Barozzi n. 1, come da procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

#### CONTRO

INFOTRONIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L. in liquidazione (C.F.: 13395960159), rappresentata e difesa dall' Avv. Marcella De Ninno ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Antonio Saronni in Milano, via Guerrazzi n. 9, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

1

CONVENUTA



PRIMAYERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 10664adbdcd7/48798c772e34222dd51





#### CONCLUSIONI

All'udienza del 7 luglio 2015 parte attrice ha precisato le conclusioni come da fogli separati che si intendono integralmente richiamati.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

\* Con atto di citazione ritualmente notificato l'1 settembre 2011 Sabato Vincenzo (di seguito anche solo: Sabato), socio di Infotronic Telecomunicazioni s.r.l. (di seguito: Infotronic o la Società) in percentuale pari al 33,34% del capitale sociale, già componente del c.d.a. fino al 14 maggio 2007, chiedeva di dichiarare nulle le delibere dell'assemblea ordinaria della Società di data 1 giugno 2009 (domanda 1.a) ed in data 22 luglio 2010 (domanda 1.b) con le quali erano stati rispettivamente approvati i bilanci di esercizio al 31.12.2008 ed al 31.12.2009.

L'attore fondava le suddette domande sulla violazione delle regole di cui agli artt. 2423 e ss. c.c., ed in particolare dei principi di chiarezza, correttezza e verità che presidiano la redazione dei bilanci societari.

\* Quanto alla delibera in data 1 giugno 2009, parte attrice deduceva una serie di violazioni afferenti: la voce "immobilizzazioni immateriali" dello Stato Patrimoniale, e specialmente l'appostazione di "costi per ricerca e sviluppo" per l'abnorme ammontare di € 544.224,00; - la voce "immobilizzazioni materiali" dello Stato Patrimoniale, e specialmente l'appostazione di "beni dati in noleggio" in assenza di informazione, per valori inattendibili e sproporzionati rispetto al volume d'affari dell'esercizio; - la voce "ammortamento immobilizzazioni materiali", in quanto esso sarebbe stato eseguito sul presupposto di un periodo di utilizzabilità economica dei beni in contrasto con la pratica del settore; - la voce "crediti verso clienti", aumentata rispetto all'esercizio precedente di € 1.300.000 nonostante il fatturato dell'esercizio sia stato di soli € 800.000,00: - la voce "altri crediti", relativa a "assicurazione dipendenti" e quindi ad un costo e non ad un credito; - la posta "debiti verso fornitori", relativa, per € 255.000,00, a fatture da ricevere dall'Avv. Dario Manna, non spiegabile e non giustificata dall'attività









svolta nell'esercizio dal professionista per la società; - la voce "fatture da ricevere" per € 3.343.403,00, apparentemente riferibili a prestazioni rese da soci o soggetti correlati - segnatamente la moglie e la figlia del sig. Michele Festa, altro socio della Società, alle quali erano stati pagati compensi - in assoluta mancanza di informazioni su tali operazioni con parti correlate; - esposizione di Debiti verso INPS per € 187.000,00 e relativa appostazione per sanzioni ed interessi per € 226.000,00, a fronte di un importo da calcolarsi invece in € 455.000,00; - non chiarezza dell'appostazione relativa a "Imposte anticipate o differite".

- \* Quanto alla delibera in data 22 luglio 2010, parte attrice deduceva una serie di violazioni afferenti:
- i) vizio generale di impostazione per essere stato il bilancio redatto sul presupposto della continuità aziendale ex art. 2423 bis n. 1 c.c., mentre tale presupposto era mancante, con la conseguenza della inattendibilità dell'intero bilancio per essere stato costruito con valori contabili determinati in applicazione di criteri non appropriati;
- ii) appostazione di "fatture da ricevere" per ingenti importi (€ 3.252.954,00) per operazioni con parti correlate, in assenza totale di informazioni, come nel bilancio relativo all'esercizio precedente;
- iii) la voce "immobilizzazioni immateriali" dello Stato Patrimoniale, e specialmente l'appostazione di "costi per ricerca e sviluppo" del tutto ingiustificata e da sopprimere in presenza di una causa di sci oglimento della Società che come tale esclude la recuperabilità di tali costi in futuri esercizi;
- iv) la voce "immobilizzazioni immateriali" e specialmente l'appostazione di una spesa di € 55.000,00 per la ristrutturazione di locali condotti in locazione quando i locali erano già stati restituiti al locatore alla data di chiusura dell'esercizio;
- v) sopravalutazione di tutte le attività materiali ed immateriali appostate in bilancio in particolare immobilizzazioni per un totale di € 715.000,00, oltre avviamento, know how e marchio -, a fronte del prezzo di cessione dell'azienda - € 132.000,00 - stabilito nel contratto di affitto d'azienda con contestuale proposta irrevocabile di acquisto stipulato il 17 dicembre 2010 a firma del liquidatore dott. Signoriello.
- \* Parte convenuta si costituiva tempestivamente contestando in fatto ed in diritto ogni avversaria domanda, eccezione, deduzione.







\* Dopo l'assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il deposito delle relative memorie e l'emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto "a) inventari dei cespiti aziendali degli anni dal 2006 al 2009; b) fatture ricevute negli anni dal 2006 al 2010 dai soci, da Daniela Festa e Maria Grazia Camastra; c) i preavvisi di parcella e le fatture ricevuti dall'avv. Dario Manna e dalla società FST" (verbale ud. 16.4.2013), ritualmente eseguito (verbale ud. 24.9.2013), il Giudice Istruttore ammetteva CTU contabile sul seguente quesito:

"Dica il CTU, tenuto conto delle allegazioni ed eccezioni formulate dalle parti, esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti, sentiti gli eventuali consulenti tecnici di parte e compiuto ogni accertamento del caso, se i bilanci di Infotronic Telecomunicazioni s.r.l. in liquidazione relativi agli esercizi 2008 e 2009 siano stati redatti in conformità ai principi contabili, in particolare con riferimento alla verità - anche sotto il profilo della congruità - e correttezza delle seguenti poste:

- "debito verso fornitori" con riferimento agli importi riconosciuti o pagati a titolo di consulenza ai soci, alle parti correlate e all'avv. Dario Manna;
- capitalizzazione del costo relativo agli importi pagati alla società FST in liquidazione;
- -valore di bilancio dei beni compresi nel ramo d'azienda ceduto il 17 dicembre 2010;
- valori delle immobilizzazioni immateriali, delle immobilizzazioni materiali e del magazzino, con particolare riferimento all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed alla capitalizzazione dei costi sostenuti dalla società per le attività di ricerca e sviluppo ed al valore attribuito ai beni dati in noleggio;
- voce "fatture da ricevere";
- voce "crediti verso clienti";
- voce "altri crediti";
- voce "debiti vero Istituti previdenziali ed assistenziali".

Il CTU depositava la relazione peritale il 14 maggio 2014. Seguiva l'udienza di precisazione delle conclusioni.

- \* Considerate le deduzioni ed allegazioni delle parti e le prove acquisite al processo, il Tribunale ritiene che la domanda attorea relativa alla dichiarazione di nullità della delibera in data 1 giugno 2009 di approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio al 31.12.2008 deve essere dichiarata inammissibile. La domanda relativa alla dichiarazione di nullità della delibera in data 22 luglio 2010 di approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio al 31.12.2009 deve invece essere accolta.
- \* Quanto alla prima domanda va preliminarmente considerata la rilevanza della previsione di cui all'art. 2434 bis comma 1 c.c. applicabile alle s.r.l. ex art. 2479 ter ult. comma c.c. -, a mente del quale:



Da; PRIMAVERA ROBERTO Emasso Da; POSTECOM CA3 Sarial#: 98884 - Firmato Da; MAMBRIANI ANGELO Emasso Da; ARUBAPECS, P.A. NG CA 3 Sarial#: 1 d6c4adbdcd7/487396772a34222dd51 Da; PEROZZIELLO VINCENZO Emasso Da; POSTECOM CA3 Sarial#: 135407









"Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio successivo".

Orbene, nel caso di specie, è stata proposta azione di nullità della delibera assembleare del 1 giugno 2009 per illiceità dell'oggetto – assumendo che il bilancio approvato è stato redatto in modo difforme dalle prescrizioni delle norme inderogabili che regolano tale stesura -, azione dunque qualificabile ai sensi dell'art. 2479 ter comma 3 c.c. ("Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile ... possono essere impugnate ...").

Poiché il disposto di quest'ultima norma è omologo, in parte qua, a quello dell'art. 2379 comma 1 c.c. ("Nei casi di ... illicettà dell'oggetto la deliberazione può essere impugnata ..."), è pacifico che il richiamo, nell' art. 2434 bis c.c. – dettato per le s.p.a. – solo all'art. 2379 c.c., deve essere esteso, per le s.r.l., – proprio giusta il rimando operato dall'art. 2479 ter ultimo comma c.c. – al comma 3 dello stesso articolo.

Ciò posto, va osservato che l'impugnazione della delibera assembleare del 1 giugno 2009 è intervenuta con l'atto introduttivo di questo processo, dunque quando il successivo bilancio di esercizio – quello al 31.12.2009 - era già stato approvato con l'adozione della deliberazione in data 22 luglio 2010, anch'essa contestualmente impugnata.

Ciò posto è evidente che il caso di cui si discute va sussunto nella fattispecie di cui agli artt. 2434 bis e 2479 ter comma 3 e ultimo comma c.c.

Vi è solo da aggiungere che la questione può essere rilevata d'ufficio.

Invero la norma è senz'altro inderogabile e finalizzata a tutelare interessi generali – cioè la stabilità delle deliberazioni societarie, la preclusione della discussione su situazioni esaurite, la tutela rispetto ad azioni strumentali, che la funzione giurisdizionale, con i relativi tempi e costi, non sia esercitata su questioni che non hanno rilevanza ed effetti nell'attualità dei rapporti giuridici – e si traduce in una decadenza dal potere di impugnare il cui rilievo rientra certamente nei poteri officiosi del giudice  $\binom{1}{2}$ .

Non è tuttavia superfluo aggiungere che la norma risulta altresì finalizzata ad attuare, esprimendolo nella fattispecie concreta, il generale principio di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), poiché – secondo la valutazione della fattispecie stessa data dal legislatore, letta alla luce del principio di continuità dei





<sup>1)</sup> Cass., n. 3990 del 2016; Cass., n. 2186 del 2016; Cass., n. 1532 del 2006.





bilanci (2) -, approvato il bilancio successivo, la rappresentazione data, con il bilancio precedente, della situazione economico patrimoniale della società ai soci ed ai terzi ha esaurito le sue potenzialità informative (ed organizzative), e dunque anche le sue potenzialità decettive, dovendo invece i destinatari dell'informazione, per ogni valutazione e decisione organizzativa conseguente, far riferimento all'ultimo bilancio approvato.

Tradotta questa visione ordinamentale in termini di interesse ad agire, ne emerge con evidenza il difetto con riguardo all'impugnativa di un bilancio superato dall'approvazione di quello successivo.

Su questa stessa linea, del resto, va adeguatamente apprezzato un elemento essenziale di fatti specie, di natura negativa: la decadenza suppone che il bilancio dell'esercizio precedente sia rimasto senza censure, da parte dei legittimati attivi, sin dopo l'approvazione di quello relativo all'esercizio successivo, sicché la sua impugnazione appare ipso facto priva di concreta utilità e tendenzialmente

E' noto che la carenza di interesse ad agire, quale condizione dell'azione, può essere rilevata d'ufficio dal Giudice (3).

Dalle superiori considerazioni discende la declaratoria di inammissibilità della domanda di cui qui si tratta.

A completamento delle osservazioni svolte sinora, va tuttavia precisato che l'inammissibililtà della domanda non comporta affatto anche una preclusione assoluta a prendere in esame nel merito censure sollevate nei confronti del bilancio dell'esercizio precedente (qui al 31.12.2008), ma solo una preclusione a prenderle in considerazione quali specifici motivi fondanti una decisione di invalidità della delibera di approvazione di quel bilancio. Cioè, proprio in ragione del principio di continuità dei bilanci, sarà consentito eccepire situazioni di invalidità/illegittimità del bilancio dell'esercizio precedente, ma a condizione che tali eccezioni siano collegate e strumentali a far valere l'illegittimità del bilancio successivo. Ed in questi limiti e con questa finalità, il Giudice ben potrà e dovrà conoscere in via incidentale di questo genere di censure rivolte al bilancio precedente.

\* La domanda di dichiarazione di nullità della delibera in data 22 luglio 2010 di approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio al 31.12.2009 merita accoglimento.





Tra le tante: Cass., n. 7586 del 2016; Cass., n. 17298 del 2014; Cass. n. 27777 del 2008

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Tra le tante: Cass., sez. un., n. 12637 del 2008; Cass., n. 3670 del 1987.





In particolare è fondato il motivo d'impugnazione sub i).

L' art. 2423 bis comma 1 n. 1 c.c. prevede:

"Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta ... nella prospettiva della continuazione dell'attività ... ".

Come noto, trattano della continuità aziendale sia lo IAS 1, sia il Principio di revisione internazione n. 570 (oltre al documento della Commissione principi contabili ODCEC n. 47 ed alla Comunicazione Consob DEM/9012559).

Da essi si ricava una definizione di continuità aziendale quale "presupposto che l'impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale".

Vi si trae anche che la valutazione in ordine alla sussistenza di tale presupposto è di ordine essenzialmente prognostico, cioè da esprimere in relazione al futuro andamento della società, e da effettuare senz'altro nel momento della preparazione del bilancio ma anche in corso di esercizio, quando emerga un evento che possa far seriamente dubitare della sua esistenza, entro un arco temporale di almeno 12 mesi. Ovviamente ciò non esime dal dovere di esprimere identica valutazione quando emerga nell'attualità un evento che fa dubitare seriamente della presenza, in quel momento/periodo, del presupposto della continuità aziendale.

In presenza di un evento siffatto, per ritenere sussistente il presupposto della continuità aziendale, gli amministratori dovranno fornire un piano attendibile, fondato su circostanze oggettive, da cui si possa desumere che l'evento che genera i seri dubbi in ordine alla sussistenza del presupposto è affrontato in modo efficace ed anzi neutralizzato, così da potersi fondatamente prevedere la permanenza del presupposto stesso.

La sussistenza del presupposto della continuità aziendale, poi, come si diceva, legittima la contabilizzazione di attività e passività in base ai criteri di valutazione di cui agli artt. 2423 bis e ss. c.c. (specie art. 2426 c.c.) e relativi principi contabili.

Viceversa, in mancanza del presupposto di continuazione dell'attività, la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo criteri e parametri del tutto differenti ed analiticamente indicati nel principio contabile OIC n. 5. L'applicazione di tali criteri, come noto e proprio in relazione alla circostanza che l'ente economico non gode più di una prospettiva pluriennale di operatività sul mercato, comporta una sostanziale svalutazione o, in qualche caso, addirittura azzeramento di









importanti poste di bilancio (4) e, in ogni caso, comporta una rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della società completamente diversa da quella che è legittimo offrire quando essa si trovi in prospettiva di continuità.

Ciò posto, nel caso di specie, il bilancio approvato nell'assemblea del 22 luglio 2010 reca un patrimonio netto negativo al 31.12.2009 per Euro 1.131.470,00.

La negatività del patrimonio netto – qui di entità eclatante, a fronte di un capitale sociale di € 50.000, fatturato per circa due milioni di euro, immobilizzazioni per un valore di bilancio (contestato) di circa € 715.000 e risultato dell'esercizio precedente li evemente positivo- costituisce nel contempo una causa di scioglimento della società, se non accompagnata in tempi rapidi da adeguata ricapitalizzazione (artt. 2482 ter, 2484 n. 4 c.c.), e un evento che pone in serissimo dubbio la continuità aziendale.

Esso è infatti esplicitamente considerato come tale - si tratta del primo degli indicatori finanziari - dal citato Principio di Revisione internazionale n. 570.

La giurisprudenza di legittimità e di merito è del tutto pacifica nel ritenere che la presenza del capitale sociale è requisito che deve essere costantemente presente sia per consentire la prosecuzione dell'attività con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale, sia per supportare valutazioni di bilancio secondo i criteri valutativi sopra indicati. Ed è anche pacifica nel senso che la società si deve dotare di

Per le rimanenze di magazzino è le altre attività circolanti, il valore di realizzo per stralcio di solito è inferiore al presunto prezzo di vendita sul mercato in ipotesi di normale operatività dell'impresa".





<sup>4)</sup> OIC n. 5, p. 10: "2.2. I criteri di valutazione da adottare in fase di liquidazione

L'argomento viene affrontato in modo approfondito nel successivo capitolo 4.

Si è visto sopra che, nell'ipotesi normale in cui non vi sia prosecuzione dell'attività dell'impresa, il patrimonio della società, alla data di inizio della gestione di liquidazione, cessa di essere un complesso produttivo destinato alla creazione del reddito e si trasforma in un coacervo di beni destinati ad essere realizzati separatamente o a gruppi sul mercato, al pagamento dei creditori ed alla distribuzione ai soci dell'attivo netto residuo.

Ciò comporta il verificarsi delle seguenti conseguenze:

a) viene meno la distinzione fra immobilizzazioni ed attivo circolante, perchè tutti i beni ed i crediti sono destinati al realizzo diretto sul mercato, nel più breve tempo possibile;

b) viene meno la determinazione, con criteri prudenziali, di un utile distribuibile ai soci senza ledere l'integrità del capitale preesistente, che è lo scopo fondamentale del bilancio d'esercizio, e non sono più applicabili (salvo qualche eccezione) i principi generali indicati nell'art. 2423-bis c.c., primo fra tutti, il postulato della "continuazione dell'attività dell'impresa" (going concern);

c) di conseguenza, i criteri di rilevazione e correlazione dei costi e ricavi si modificano profondamente.

In particolare, non si dovrà più procedere al calcolo degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Il criterio di valutazione delle attività, dunque, non può essere, come per il bilancio d'esercizio, il costo storico (la cui applicazione è giustificata dall'esigenza di determinare un utile interamente realizzato, distribuibile ai soci) bensì il valore

di realizzo per stralcio dei beni ed il valore di realizzo dei crediti, al netto degli oneri diretti di realizzo. Per quanto riguarda le passività, parimenti si adotta un unico criterio: il valore di estinzione dei debiti (al lordo degli eventuali oneri necessari per l'estinzione), che, come si vedrà, può essere maggiore o minore del valore nominale.

Il valore di realizzo (netto) può essere inferiore al costo storico o anche superiore ad esso (es.: per gli immobili acquistati da vari anni e valutati al costo di acquisto).





sistemi contabili ed organizzativi che consentano una pronta rilevazione della perdita del capitale

Orbene, nel caso di specie, è pacifico che il presupposto della continuità aziendale di Infotronic era venuto meno ben prima dell'approvazione del bilancio al 31.12.2009, avvenuta con l'impugnata delibera del 22 luglio 2010.

In proposito depongono numerosi ed eclatanti indicatori, la cui sussistenza - in questo processo dedicato alla valutazione della verità, correttezza e chiarezza del bilancio - va peraltro valutata oggettivamente e non invece nella prospettiva – tipica delle azioni di responsabilità - della conoscibilità da parte degli amministratori secondo diligenza professionale, anche se i risultati delle due indagini, considerata l'evidenza degli indicatori stessi (v. postea), non divergerebbero in modo sostanziale.

In proposito occorre prendere le mosse dalla enorme negatività patrimoniale emergente dal bilancio, dovuta, secondo il bilancio stesso, alla perdita di esercizio in parte causata da un' altrettanto eclatante perdita di fatturato (circa 1/3, da oltre 3 a meno di 2 milioni di euro), in parte a svalutazioni di immobilizzazioni.

Orbene, si deve osservare anzitutto che una così consistente perdita di fatturato non costituisce fatto improvviso ed imprevedibile, specialmente considerando che le entrate della società erano costituite, come si evince da dichiarazioni e documenti in atti, essenzialmente da pagamenti di enti pubblici (le Procure della Repubblica per conto delle quali venivano effettuate intercettazioni e servizi vari) i cui adempimenti/inadempimenti sono noti, dichiarati e prevedibili. In proposito si deve considerare che il CTU ha rilevato, già a partire dall'anno 2007, sbilanci tra effettivi incassi e crediti incassabili per ammontari variabili dagli oltre 3 agli oltre 4,6 milioni di euro.

Ma anche a prescindere da questo, risulta dalla CTU in atti l'indebito inserimento o l'assoluta mancanza di informazione con riferimento a consistenti poste attive sia nel bilancio al 31.12.2008, sia nel bilancio al 31.12.2009.

Volendo qui limitare l'indagine alle poste di maggiore impatto, il CTU ha rilevato, con riferimento al bilancio relativo all'esercizio 2008: - un' abnorme ed ingiustificabile capitalizzazione di costi per complessivi € 1.328.549,00, pari a circa il 43% del fatturato dell'esercizio; - quanto ai costi di ricerca e sviluppo, capitalizzati per € 544.224,12, che non sono stati osservati i relativi obblighi informativi concernenti in particolare la loro inerenza diretta al prodotto o processo per la cui realizzazione sono stati sostenuti e la loro recuperabilità per tramite dei ricavi sviluppati dalla vendita del prodotto o









dall'applicazione del processo; - uno scostamento di oltre € 55.000 tra l'ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo imputato effettivamente a conto economico (€ 194.000) e l'ammortamento dichiarato in nota integrativa come effettuato in tre esercizi (€ 250.000); - in particolare, con riferimento ai costi capitalizzati riferiti alle fatture emesse da FST s.r.l. in liquidazione (per € 210.000 circa), l'impossibilità di rilevare l'effettiva attività svolta per la Società, con conseguente macroscopico difetto informativo in ordine ai fondamentali presupposti della capitalizzazione, cioè l'inerenza ad un prodotto o processo generatore di ricavi capaci di determinarne il recupero; - piano di ammortamento in 8/16 anni di beni dati a noleggio per circa € 860.000 anomalo ed ingiustificabile in relazione alla prevedibile vita utile dei beni in questione, giudizio questo corroborato dalla svalutazione poi effettuata in sede di bilancio dell'esercizio successivo; - impossibilità di esprimere una valutazione, per mancanza di sufficiente documentazione, in ordine alla svalutazione dei crediti commerciali ed all' effettiva sussistenza delle disponibilità liquide dichiarate; - quanto ai Debiti verso fornitori, discrasia di circa 300.000 euro tra il dato di bilancio (inferiore) e il dato rilevato con riferimento alle 'Fatture ricevute'; abnormità, incoerenza ed incongruità dei compensi pagati a DMG Servizi di Daniela Camastra & C, s.a.s. – il cui socio accomandatario, sig.ra Camastra, era moglie del socio Michele Festa -, pari ad € 85.000,00 oltre IVA per prestazioni di carattere essenzialmente amministrativo.

Con riferimento al bilancio relativo all'esercizio 2009, il CTU ha rilevato: - un' abnorme ed ingiustificabile capitalizzazione di costi per complessivi € 1.328.549,00 (riportati dall'esercizio precedente), pari a circa il 68% del fatturato dell'esercizio; - mancata svalutazione di spese per ristrutturazione per oltre € 39.000; - quanto ai costi di ricerca e sviluppo, capitalizzati per € 267.921,12, che non sono stati osservati i relativi obblighi informativi concernenti in particolare la loro inerenza diretta al prodotto o processo per la cui realizzazione sono stati sostenuti e la loro recuperabilità per tramite dei ricavi sviluppati dalla vendita del prodotto o dall'applicazione del processo; - piano di ammortamento in 8/16 anni di beni dati a noleggio, anomalo ed ingiustificabile in relazione alla prevedibile vita utile dei beni in questione; - opportunità di considerare una svalutazione dei crediti commerciali, data l'anzianità degli stessi; - omessa evidenza di un debito verso fornitori per € 39.576; abnormità, incoerenza ed incongruità dei compensi pagati a DMG Servizi di Daniela Camastra & C, s.a.s., pari ad € 72.000,00 oltre IVA, per prestazioni di carattere essenzialmente amministrativo.









Orbene, è appena il caso di evidenziare che, sulla scorta degli accertamenti e delle osservazioni svolte dal CTU, il bilancio al 31.12.2008 - recante un patrimonio netto positivo per € 150.712,00 -, se correttamente redatto, avrebbe molto probabilmente evidenziato un patrimonio netto negativo.

Sempre sulla scorta di tali accertamenti e osservazioni, si può dunque tranquillamente concludere che, certamente nel corso dell'anno 2009 - se non addirittura nel 2008 -, avrebbe dovuto essere rilevata la perdita del capitale sociale, e, di conseguenza, avrebbe dovuto essere convocata senza indugio l'assemblea di cui all'art. 2482 ter c.c., con conseguente accertamento della indisponibilità dei soci a ricapitalizzare la società. Tale indisponibilità si è infatti palesata in modo inequivocabile nel corso dell'esercizio 2010 e non v'è motivo per ritenere che, se posti di fronte alla medesima scelta alcuni mesi prima, i soci si sarebbero comportati diversamente.

Si sarebbe quindi evidenziata, molto tempo prima della chiusura dell'esercizio 2009 e dell' approvazione del relativo bilancio, la carenza definitiva del presupposto della continuità aziendale.

E' appena il caso di aggiungere, che gli amministratori non hanno fornito, in sede di approvazione del bilancio nessuna adeguata informazione e giustificazione in ordine alla sussistenza di tale presupposto. Le dichiarazioni rese in proposito dall'allora amministratore sig. Signoriello, nel corso dell'assemblea del 22 luglio 2010 ("... il principio di continuazione dell'attività deve ritenersi esistente fino a quando la società non viene posta in liquidazione, sciolta o dichiarata fallita"), sono destituite di ogni fondamento logico-giuridico - alla luce della superiore ricostruzione dell'istituto - atteso che, nel rapporto presupposto di continuità/liquidazione, confondono l'effetto (liquidazione) con la causa (mancanza di continuità), mentre l'inverso (liquidazione quindi mancanza di continuità) non si dà se non nel caso, qui irrilevante, della liquidazione volontaria.

Da quanto appena considerato discende, a mente del disposto del citato art. 2423 bis comma 1 n. 1 c.c., che il bilancio al 31.12.2009 non poteva essere redatto sulla base della sussistenza del presupposto della continuità aziendale, ed avrebbe dovuto essere invece redatto, al contrario, sulla base della mancanza di quel presupposto.

Ciò avrebbe comportato l'applicazione dei criteri di valutazione di cui al principio contabile OIC n. 5, del tutto diversi da quelli applicabili sulla base della sussistenza del presupposto della continuità aziendale (v. supra) e, dunque, una rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della Società completamente differente rispetto a quella risultante dal bilancio impugnato.







Finale conclusione è che il bilancio oggetto della deliberazione impugnata, non redatto secondo i criteri previsti, è illecito e dunque nulla la deliberazione stessa ex art. 2479 ter comma 3 c.c.

E' appena il caso di aggiungere che l'accoglimento di questo motivo di impugnazione, riguardando appunto la correttezza dell' applicazione di una intera classe di criteri valutativi piuttosto che di un'altra (quelli legittimamente applicabili in mancanza continuità vs. quelli legittimamente applicabili in presenza di continuità), è assorbente rispetto ad ogni altro motivo di impugnazione concernente singole poste del bilancio impugnato.

\* Il regime delle spese segue il principio della soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c., talché parte convenuta deve essere condannata a pagare a parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 450,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge. Va disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari, come da richiesta formulata in comparsa conclusionale.

Dalle superiori considerazioni consegue infine che le spese di CTU, li quidate come da decreto emesso il 15-16.5.2014, devono essere poste in capo a parte convenuta.

#### P.O.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- I) DICHIARA inammissibile la domanda 1.a di parte attrice con cui si è chiesto di dichiarare la nullità della deliberazione, assunta dall'assemblea dei soci di Infotronic Telecomunicazioni s.r.l. in data 1 giugno 2009, di approvazione del bilancio della società relativo all'esercizio al 31.12.2008.
- II) In accoglimento della domanda 1.b di parte attrice, DICHIARA la nullità della deliberazione assunta dall'assemblea dei soci di Infotronic Telecomunicazioni s.r.l. in data 22 luglio 2010 nella parte in cui è stato approvato il bilancio della società relativo all'esercizio al 31.12.2009.





Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emasso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emasso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 166c4adbdcd7148798c772e34222dd61 Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emasso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 136407



III) CONDANNA parte convenuta INFOTRONIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L. in liquidazione a rifondere a parte attrice VINCENZO SABATO le spese di lite, che si liquidano in € 450,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, spese tutte da corrispondere ex art. 93 c.p.c. ai suoi procuratori antistatari Avv.ti Giulio Ponzanelli e Angelo Bonetta.

IV) PONE in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da decreto emesso il 15-16.5.2014, in capo a parte convenuta INFOTRONIC TELECOMUNICAZIONI S.R.L. in li qui dazi one.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 novembre 2015

Il Giudice estensore Angelo Mambriani

Il Presidente Vincenzo Perozziello





